



COMUNE DI CARCARE

PROVINCIA DI SAVONA

N° 33 Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adozione Piano Finanziario TARI 2022/2025 (aggiornamento biennale 2024/2025) e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **venti**, del mese di **giugno**, alle ore **19:30**, nella Sala delle Adunanze, a seguito di regolare convocazione vennero convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
MIRRI RODOLFO	PRESIDENTE	Si		
MARINI MASSIMO	CONSIGLIERE	Si		
ZIGLIOLI SIMONE	CONSIGLIERE	Si		
GRENNO VALENTINA	CONSIGLIERE	Si		
SCARRONE BEATRICE	CONSIGLIERE	Si		
LAGASIO DANIELA	CONSIGLIERE		Si	Giustificato
FORMENTO SIMONE	CONSIGLIERE	Si		
CAPIZZI DIEGO	CONSIGLIERE	Si		
ASTEGIANO IRENE	CONSIGLIERE	Si		
FERRARO ALESSANDRO	CONSIGLIERE MINORANZA	Si		
BOLOGNA FRANCO	CONSIGLIERE MINORANZA	Si		
DE VECCHI CHRISTIAN	CONSIGLIERE MINORANZA		Si	Giustificato
RESIO STEFANIA	CONSIGLIERE DI MINORANZA	Si		

Tot. 11

Tot. 2

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Paola Piera Bagnasco**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **PRESIDENTE Rodolfo Mirri**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Vice Sindaco Marini il quale illustra brevemente il punto all'ordine del giorno, riferendo che i minimi aumenti tariffari per l'anno 2024 si assestano per le utenze domestiche fra l'1,3% e il 3,1% e per le utenze non domestiche fra lo 0,0 % e l'1,5%;

SENTITO il Consigliere Ferraro il quale chiede di fornire qualche esempio;

UDITO il Vice Sindaco Marini il quale prende ad esempio una utenza domestica formata da n. 2 componenti e da 92 mq di superficie che passa da € 255,68 del 2023 ad € 262,74 del 2024;

SENTITO il Consigliere Ferraro il quale chiede che differenza ci sia fra il valore del PEF 2023 e quello del 2024 a bilancio;

UDITO il Vice Sindaco il quale riferisce che nel 2023 la cifra a bilancio era pari ad € 883.208 e nel 2024 è pari ad € 935.331;

SENTITO il Sindaco il quale precisa che la differenza in aumento è anche derivata dal fatto che il Comune sui costi PEF 2024 ha dovuto inserire anche i 93.000 € che la Ditta Proteo ha richiesto come adeguamento ISTAT per gli anni di durata del loro appalto: è ovvio che se il Comune non avesse dovuto sostenere quest'anno tale spesa le tariffe TARI non solo sarebbero rimaste invariate, ma addirittura sarebbero diminuite;

UDITO il Consigliere Ferraro il quale ritiene che la richiesta di Proteo di vedersi riconosciuti gli adeguamenti ISTAT non sia un diritto acquisito e che il Comune non aveva l'obbligo di corrisponderli;

SENTITO il Sindaco il quale riferisce che nel momento in cui la Ditta ne fa richiesta non è possibile sottrarsi all'adempimento: la precedente Giunta avrebbe dovuto prudenzialmente accantonare ogni anno una cifra per l'adeguamento ISTAT, essendo sempre possibile una richiesta da parte del gestore, come effettivamente è poi avvenuto, ma non avendo alcuna cifra accantonata negli anni, il Comune si è trovato costretto a inserire tutti i 93.000 € su un'unica annualità, con evidenti ripercussioni sulla composizione del PEF TARI;

UDITO il Consigliere Ferraro il quale non ritiene soddisfacente l'argomentazione dell'Amministrazione e si riserva di presentare una puntuale richiesta di accesso agli atti;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

VISTO il testo della Legge di conversione del Decreto Legge nr. 39 del 29 marzo 2024, approvato in data 23 maggio 2024, che all'articolo 7-quater prevede *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, **è differito al 30 giugno 2024**. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

Vista la legge del 28 maggio 2024 n.67, di conversione del Decreto legge n.39 del 29 marzo 2024 sopra citato;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 già adottato da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25 maggio 2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell'8 maggio 2023 di adozione della revisione del Piano Finanziario 2022/2025 per l'anno 2023 e successivi;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8”*;

OSSERVATO che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: *“l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;

- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l’Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l’Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell’MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all’aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

RILEVATO che ARERA definisce l’Ente Territorialmente Competente come *“l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

RILEVATO che la Provincia di Savona, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 12 giugno 2020, ha individuato, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale Liguria n. 1/2014, la forma cosiddetta *"in house providing"* quale modalità per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento Provinciale;

CONSIDERATO che tramite Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 08 agosto 2023 la Provincia di Savona ha provveduto ad affidare a SAT S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti per tutti i Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento Provinciale;

CONSIDERATA la Legge Regionale Liguria n. 13 del 29 giugno 2023, tramite la quale è stata istituita l’Agenzia regionale ligure per i Rifiuti – ARLIR, finalizzata alla concretizzazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e incaricata della gestione del sistema di regolazione tariffaria e controllo sui costi previsto da ARERA;

OSSERVATO quanto indicato all’interno del *“Piano triennale delle attività”* adottato dall’ARLIR, tramite Decreto n. 1 dell’11 settembre 2023, con riferimento all’acquisizione dei compiti di ETC in data da definirsi (*“tendenzialmente aprile 2024”*) alla luce degli adempimenti fiscali previsti in capo agli Enti Locali;

VISTA la nota prot. n. 66866 pervenuta allo scrivente Comune in data 14/12/2023, avente ad oggetto *“Comunicazione per assunzioni funzioni, modifica organico e determinazione dei costi di funzionamento della segreteria d'area omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti”* tramite la quale la Provincia di Savona ha comunicato quanto segue: *“per tutti i Comuni appartenenti all’Area Omogenea, con l’affidamento del servizio di gestione integrata per i 65 Comuni del Bacino di Affidamento Provinciale*

(contratto Provincia di Savona - SAT S.p.A.) [...], è iniziato il nuovo corso della gestione dei rifiuti che ha messo fine alla fase transitoria prevista dalla Legge Regionale n° 1 del 24 febbraio 2014 e s.m.i. Sotto questo profilo la Provincia di Savona, attraverso l'operato della Segreteria dell'Area Omogenea, ha dunque assunto in pieno il ruolo di ETC/EGATO con tutte le incombenze del caso”;

VISTA la comunicazione con cui la Provincia ha esplicitato che sulla stessa *“ricade la validazione dell'aggiornamento PEF 2024-2025 (le cui fonti dati saranno il PEF grezzo del gestore SAT S.p.A e i PEF grezzi dei singoli Comuni in veste di gestore della tariffa)”;*

VISTO il Piano finanziario validato dalla Provincia di Savona e trasmesso a questo Comune con prot. n. 5564 del 06/05/2024;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*“Art. 7.7 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. [...]*”

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023:

“1.2. Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1.

[...]

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif”.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;*

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all'articolo 1.2 dispone quanto segue: ***“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:***

- 1) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;*

2) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024".

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2024) come trasmesso dalla Provincia di Savona con prot. n. 5564 del 06 maggio 2024, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 948.640 per il 2024 e ad € 943.303 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 935.351 per il 2024 e ad € 930.014 per il 2025;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato C alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 69,57% e del 30,43%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato C alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento TARI;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Area Amministrativa e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Ferraro, Bologna, Resio), nessuno astenuto resi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come validato dalla Provincia di Savona in veste di Ente Territorialmente Competente, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (**Allegato A**) e la relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2024, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;
3. di approvare l'**Allegato C** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
4. di approvare, per l'anno 2024 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2024

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
--------	---------------------------------------	-----------	---------

FASCIA A	1	0,70	63,41
FASCIA B	2	0,82	154,29
FASCIA C	3	0,91	200,79
FASCIA D	4	0,99	246,23
FASCIA E	5	1,07	327,60
FASCIA F	> 5	1,13	387,84

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2024

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,55	0,77	1,32
2	Cinematografi e teatri	0,41	0,59	1,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,70	0,99	1,69
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,04	1,47	2,51
5	Stabilimenti balneari	0,52	0,73	1,25
6	Esposizioni, autosaloni	0,46	0,66	1,12
7	Alberghi con ristorante	1,64	2,32	3,96
8	Alberghi senza ristorante	1,30	1,83	3,13
9	Case di cura e riposo	1,37	1,93	3,30
10	Ospedali	1,46	2,07	3,53
11	Uffici e agenzie	1,46	2,07	3,53
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,75	1,06	1,81
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,35	1,92	3,27
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	2,14	3,66
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,82	1,16	1,98
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,49	2,10	3,59
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,49	2,11	3,60
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,12	1,59	2,71
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,49	2,11	3,60
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,52	0,74	1,26
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,75	1,06	1,81
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,62	10,75	18,37
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,63	9,36	15,99
24	Bar, caffè, pasticceria	5,41	7,64	13,05
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	3,90	6,66
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,11	2,97	5,08
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,80	13,83	23,63
28	Ipermercati di generi misti	2,13	3,02	5,15
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,79	6,76	11,55
30	Discoteche, night club	1,42	2,02	3,44

5. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2024

Primo acconto – scadenza 15 luglio 2024

Secondo acconto - scadenza 28 settembre 2024

Saldo – scadenza 02 dicembre 2024 a conguaglio di quanto già versato.

6. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2024;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Ferraro, Bologna, Resio), nessuno astenuto resi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

II PRESIDENTE
f.to Rodolfo Mirri

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Paola Piera Bagnasco

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate”

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/07/2024.

È divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 04/07/2024

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Paola Piera Bagnasco